

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 301-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 25 luglio 1973

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2310)

d'iniziativa dei senatori DE MARZI, TERRACINI, AVEZZANO COMES, FERRARI, FRACASSI, LA ROSA, MURMURA, PATRINI, RUSSO Luigi, SCIPIONI e SIGNORI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 dicembre 1973*

**Aumento del contributo ordinario dello Stato
a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Aumento del contributo ordinario dello Stato
a favore dell'Ente nazionale sordomuti**

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Aumento del contributo ordinario dello Stato
a favore dell'Ente nazionale sordomuti per
gli anni 1973 e 1974**

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'as-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

sistenza dei sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Identico.